



Oggetto : SINISTRO SU POLIZZA RC COLPA GRAVE MEDICA GROUPAMA 107407366

Gent.mo Dottore,

abbiamo ricevuto la documentazione del sinistro di cui all'oggetto.

Le ricordiamo che la polizza convenzione Groupama prevede alla rubricazione del sinistro per le seguenti notifiche rivolte all'Assicurato:

- 1)La comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibili all'Assicurato stesso e/o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni;
- 2)La citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per presunto fatto colposo, errore od omissione;
- 3)L'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione;
- 4)La comunicazione formale, secondo i dettami della Legge, con la quale la struttura sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni informa l'Assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un Terzo di essere risarcito per un fatto che vede coinvolto l'Assicurato medesimo;
- 5)La comunicazione formale con la quale la struttura sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalla Legge, informa l'Assicurato dell'avvio di trattative stragiudiziali col Danneggiato;
- 6)Il ricevimento da parte dell'Assicurato di un'istanza di conciliazione secondo quanto previsto dalla Legge;
- 7) La citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato da parte della Struttura Sanitaria e/o l'impresa di Assicurazioni con l'imputazione di Colpa Grave nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge e/o dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale e stabilito nel Certificato di Assicurazione, prestano l'assicurazione nella forma "Claims Made" enunciata all'Articolo 1, e si obbligano a tenere indenne l'Assicurato per le azioni di rivalsa di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a titolo di responsabilità erariale in relazione all'attività professionale dichiarata in polizza, conseguente ad atti, fatti od omissioni a lui imputabili per colpa grave, nei termini e per gli effetti riconosciuti con sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti a seguito di giudizio di accertamento e condanna per responsabilità erariale.

La Compagnia pertanto non interviene nei procedimenti civili ed in eventuali richieste di mediazione.

È nostro dovere ricordarLe che per quanto riguarda la gestione del sinistro, come previsto dalla Lg. 24 del 8/03/2017 (Legge Gelli), dal CCNL e con particolare riferimento all'art. 25.2 e 25.3 delle condizioni di Polizza, l'azienda ospedaliera di Sua appartenenza dovrà provvedere alla gestione dello stesso garantendoLe le eventuali difese e pertanto, anche nel Suo interesse, La preghiamo attivarci in tal senso.

Salvi ed impregiudicati i diritti e gli obblighi nascenti dalle condizioni di polizza La informiamo che per quanto sopra **rubriciamo il sinistro a puro titolo cautelativo.**

Qualora fosse dimostrata un'eventuale Sua colpa grave (come riportato in premessa) con sentenza dell'autorità giudiziaria, civile o penale e/o della Corte dei Conti, sarà nostro dovere intervenire in forza del contratto da Lei stipulato.

Restiamo in attesa in ogni caso di ricevere tutta la documentazione che Le verrà notificata.

Cordiali saluti

GROUPAMA ASSICURAZIONI SpA

A handwritten signature in black ink is written over the printed text "GROUPAMA ASSICURAZIONI SpA". The signature is stylized and appears to be a cursive name.